

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1960, N. 6

**Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza
e di quiescenza a favore del personale delle
Casse Mutue provinciali di malattia¹**

Articolo unico

E' approvato lo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, secondo il testo allegato alla presente legge.

STATUTO

del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia.

Art. 1

E' costituito il «Fondo di previdenza e di quiescenza» a favore del personale di ruolo amministrativo e sanitario delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Il Fondo è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e con gestione autonoma.

Esso ha la sua sede legale in Trento, ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

¹ In B.U. 23 febbraio 1960, n. 8.

Art. 2

Nel seguito del presente Statuto l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni è richiamata con la semplice denominazione di «Assicurazione obbligatoria»; il Fondo di previdenza e di quiescenza del personale di cui al precedente art. 1, è richiamato con la denominazione di «Fondo», il personale di ruolo maschile e femminile, qualunque sia il gruppo o la categoria di appartenenza, con le denominazioni di «impiegato» se in attività di servizio e di «pensionato» se cessato dal servizio ed in godimento di pensione; le Casse mutue provinciali di malattia con la denominazione di «Casse».

Art. 3

Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza, e di quiescenza di cui ai Regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme previste dal presente Statuto e dal proprio Regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita per deliberazione delle Casse mutue provinciali di malattia, approvata dalla Giunta regionale.

Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico delle Casse.

Art. 4

Il Fondo, nella misura ed alle condizioni previste dal Regolamento, corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) una pensione diretta integrativa di quella liquidata all'impiegato dalla assicurazione obbligatoria;
- b) una pensione indiretta integrativa di quella liquidata ai superstiti dell'impiegato o del pensionato dall'assicurazione obbligatoria;
- c) una indennità di anzianità o di licenziamento in aggiunta alla pensione diretta o indiretta integrativa, in sostituzione di quella prevista dai rispettivi Regolamenti organici del personale;
- d) una indennità « una tantum» qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta integrativa.

Il predetto trattamento di previdenza e di quiescenza assorbe i trattamenti previsti dai vigenti Regolamenti organici del personale delle Casse.

In ogni caso, ed indipendentemente dall'andamento economico del Fondo, le Casse rispondono in proprio, per il proprio personale, del trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dai rispettivi Regolamenti organici e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5

Sono organi del Fondo:

- a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio sindacale.
-
-

Art. 6²

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

- a) dai Commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse;
- b) dai Direttori delle Casse;
- c) da quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna Cassa, eletti dal personale in servizio di ruolo;
- d) da due rappresentanti dei pensionati, uno per ciascuna Cassa, eletti dai titolari di pensione diretta ex dipendenti rispettivamente della Cassa di Bolzano e di Trento;
- e) da un rappresentante della Regione.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di sostituzione i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente.

Nella stessa riunione il Consiglio di amministrazione elegge il Vicepresidente scegliendolo fra i membri appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.

Art. 7

² Articolo sostituito dall'art. unico della l.r. 24 novembre 1976, n. 11.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;
- b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;
- c) sui bilanci preventivi e consuntivi;
- d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;
- e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;
- f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;
- g) sugli eventuali compensi di presenza o gettoni da corrisponderci ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale;
- h) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Casse;
- i) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del regolamento.

Art. 8

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
- b) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni;
- c) firma gli atti ed i documenti che comportano l'impegno del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice presidente.

Art. 9

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, e due rappresentanti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, designati dal rispettivo Consiglio provinciale.³

Il Collegio sindacale è costituito con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.⁴

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare essi devono:

- a) richiedere e controllare le scritture contabili;
- b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivedere i bilanci relazionando al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono trasmessi il primo entro il 30 novembre ed il secondo entro il 31 marzo di ciascun anno alla Giunta regionale per l'approvazione ed ai Consigli di amministrazione delle due Casse.

³ Comma sostituito dall'art. unico della l.r. 24 novembre 1976, n. 11.

⁴ Idem c.s.

Art. 11

Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 4 del presente Statuto, mediante le seguenti entrate:

- a) il contributo del 9 % per la gestione del trattamento di previdenza, di cui il 6% a carico delle Casse ed il 3% a carico del personale;
- b) il contributo dell'8% a carico delle Casse, per la gestione della indennità di anzianità o di licenziamento;
- c) i redditi patrimoniali;
- d) le erogazioni straordinarie delle Casse;
- e) donazioni e lasciti;
- f) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
- g) i versamenti a copertura dei periodi riscattabili come servizio utile agli effetti previdenziali.

Il contributo a carico delle Casse e del personale è da applicarsi sull'ammontare lordo delle retribuzioni corrisposte al personale stesso.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto h) dell'art. 7 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale sentiti i Consigli di amministrazione delle Casse.

Art. 12

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;



- b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 13

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito della Regione di notoria solidità;
- c) in beni immobili;
- d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto da sottoporsi ad approvazione della Giunta regionale.

Art. 15

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.